



## NOTA OPERATIVA 7/2017

-----

### **OGGETTO: Responsabilità degli “Enti” e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. n. 231/2001).**

#### **1. Introduzione**

Il Legislatore, con il **Decreto Legislativo n. 231/2001**, ha introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento la **responsabilità amministrativa degli “Enti”** conseguente alla commissione di specifici reati che si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Tale Decreto è stato emanato in esecuzione di una serie di convenzioni internazionali ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

La responsabilità prevista nel Decreto estende i propri effetti anche sul patrimonio dell’ “Ente”, con la possibilità della revoca dell’autorizzazione necessaria per svolgere l’attività o anche al commissariamento dell’ “Ente” con pesanti effetti sugli interessi economici dei soci.

#### **2. I soggetti destinatari ed esclusi**

Di seguito vengono indicati i **soggetti destinatari** del D.Lgs. 231/2001, tenendo anche in considerazione l’orientamento espresso dalla giurisprudenza (Cassazione e Tribunale di Milano) nel corso degli anni successivi al 2001:

- Società di capitali e di persone;
- Società cooperative e Consorzi;
- Società partecipate, in tutto o in parte, da Enti Pubblici;
- Imprese individuali;
- Studi professionali in forma societaria;
- Banche e Gruppi di società;
- Enti di diritto pubblico che hanno come compito esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa;
- Società estere operanti in Italia, anche in assenza di una sede sul territorio;
- Associazioni e Fondazioni con o senza personalità giuridica.

**I soggetti esclusi** sono: lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ad esempio, la Corte dei Conti, i partiti politici, i sindacati, INPS e INAIL, scuole e università statali).